



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PISA

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

AL COLLEGIO DEI GEOMETRI - PISA

ALL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI - PISA

ALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI - PISA

→ ALL'ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI - PISA

OGGETTO: trasmissione provvedimento del G.D. dr.ssa F.Picardi e del
G.E. dr.M.Viani

In esecuzione di quanto disposto dai giudici dr.ssa Picardi e dr. Viani,
allegato alla presente, si trasmette il provvedimento emesso in data 2.5.12
Pisa, li 16.5.12

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

(Rita Ghini)



ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI
E DOTTORI FORESTALI - PISA

16 MAG 2012

Prot. N°

355/6.1

Tribunale di Pisa

Sezione civile

I sottoscritti dott.ssa F. Picardi, giudice delegato, e dott. M. Viani, giudice dell'esecuzione immobiliare,

ricordano

ai signori consulenti incaricati nell'ambito delle procedure concorsuali ed esecutive della stima di immobili i seguenti criteri attinenti alla redazione delle loro notule;

a) nella liquidazione del compenso spettante ai sensi dell'art. 13 DM 30.5.2002 si terrà conto del seguente criterio: *"In favore del consulente tecnico cui sia stato affidato l'incarico di procedere ad attività di estimo di più immobili si deve liquidare... un compenso che faccia riferimento all'importo stimato diviso per scaglioni; tuttavia, in caso di immobili aventi caratteristiche uguali o analoghe, l'importo stimato atterrà alla stima cumulativa dell'insieme, mentre, in caso di pluralità di immobili diversi tra loro, per ciascuno di essi dovrà procedersi ad un'autonoma determinazione, nel limite del massimo scaglione di un miliardo di lire"* (Cass., 20.3.2009 n. 6892). Si rammenta in modo particolare che non spettano incrementi di onorario per la parte del valore stimato che eccede la somma di € 516.456,90;

b) tutte le spese di cui il consulente chiede il rimborso dovranno essere documentate. Non saranno riconosciute spese non documentate, neppure in via forfettaria. Il giudice non richiederà integrazioni documentali e procederà a escludere le spese di cui non risulti la documentazione;

c) il consulente che sia stato autorizzato all'uso del mezzo proprio avrà diritto al rimborso delle spese di viaggio nella misura di 1/5 del prezzo al litro della benzina super (determinato al momento dei viaggi) per ogni chilometro; il consulente dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità i singoli viaggi effettuati, precisandone data e chilometraggio;

d) le prestazioni accessorie non riconducibili alle operazioni di stima saranno remunerate, ove comportino redazione di rilievi, planimetrie o simili, ai sensi dell'art. 12 DM 30.5.2002, e altrimenti facendo ricorso alla voce di tabella cui possano ricondursi, e in ultima istanza a vacazione (il consulente dovrà in tal caso dichiarare sotto la propria responsabilità in quali giorni e ore ha svolto la relativa attività): si rammenta peraltro che la verifica della conformità edilizia e/o catastale costituisce prestazione coesistente alla stima e non può essere remunerata a parte;

e) qualora il consulente sia stato autorizzato ad avvalersi di un ausiliario, i relativi compensi dovranno essere essi stessi liquidati dal giudice secondo le tariffe di cui al DM 30.5.2002 o a vacazione, e non sarà possibile liquidare come spesa la fattura emessa dall'ausiliario al consulente;

f) l'istanza di liquidazione dovrà indicare con chiarezza la data di incarico, il termine originariamente fissato per il completamento delle operazioni (che per quanto riguarda le esecuzioni immobiliari coincide con il quarantacinquesimo giorno anteriore all'udienza fissata nel decreto del giudice), le sospensioni concesse con menzione del provvedimento del giudice e della data di cessazione della sospensione, le proroghe concesse con menzione della data dell'istanza e di quella del provvedimento del giudice e del nuovo termine che ne deriva; le istanze di proroga, a loro volta, dovranno necessariamente indicare il termine fissato per il completamento delle operazioni, precisando se e in quali date il termine originario sia stato sospeso o prorogato; in caso di deposito in ritardo

rispetto al termine concesso o prorogato gli onorari saranno decurtati di un terzo ai sensi dell'art. 52 comma 2 DPR 115/02; se l'istanza di liquidazione o quella di proroga non indicherà i dati di cui al presente capoverso, il giudice non provvederà sulla stessa e richiederà al consulente di integrarla.


A cura del Cancelliere copia del presente provvedimento generale sarà affissa e comunicata ai Consigli degli Ordini o Collegi Professionali interessati per la diffusione fra gli iscritti.

Pisa, 2 maggio 2012

Dott.ssa F. Picardi



Dott. M. Viani



Visto, il Presidente di Sezione
Dott.ssa M. Sammarco

PRESIDENTE SEZIONE CIVILE
Dott.ssa Maria SAMMARCO

